

## TESTO CONCESSO DA CARABINIERI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE



### Il Sopralluogo

Le indagini tecniche iniziano con il sopralluogo, ovvero con quell'insieme di attività, eseguite sul luogo ove si è verificato un delitto, tendenti ad osservare, individuare e raccogliere o fissare tutti quegli elementi utili alla ricostruzione del fatto delittuoso ed alla individuazione del colpevole. Al fine di rendere genuini ed efficaci i risultati del sopralluogo, giova in primo luogo sottolineare la necessità che lo scenario del delitto sia mantenuto inalterato dai primi operatori di polizia intervenuti, prima dell'accesso del personale tecnico-scientifico e degli investigatori competenti per le indagini. Il loro unico compito, in attesa del personale specializzato, è quello di isolare il luogo, onde evitare manomissioni o alterazioni deleterie ed insanabili.

La legislazione di diverse nazioni (ad esempio gli Stati Uniti) individua una particolare figura di Ufficiale di Polizia Giudiziaria che viene definita responsabile per la preservazione della Scena del Crimine e che ha il compito di far isolare detta scena assicurandone l'accesso al solo personale autorizzato. Tale figura in Italia non è ancora presente istituzionalmente e la sua funzione viene di volta in volta portata avanti dalle Forze di Polizia che intervengono sul posto.

Si possono a questo punto evidenziare sinteticamente le diverse fasi di cui si compone il sopralluogo:

Pianificazione dell'azione di ricerca dei reperti: in base al particolare caso o reato è necessario stabilire quale può essere l'obiettivo della ricerca e soprattutto quali sono i reperti presenti facilmente deteriorabili o inquinabili. Tali considerazioni consentono di stabilire un metodo di raccolta dei reperti e delle priorità.

Testo scritto di descrizione della scena del crimine: devono essere annotati data e ora dell'intervento, personale presente, azioni compiute, tempo atmosferico, condizioni e posizioni fisiche dei reperti individuati.

Rappresentazione della scena del crimine: disegno a mano libera o computer portatile che rappresenti sinteticamente l'ambiente, le finestre, le porte, le distanze tra gli oggetti ed i muri, le distanze per individuare la posizione dei reperti, ecc.

Rappresentazione fotografica della scena del crimine: la scena del crimine deve essere fotografata prima possibile evidenziando i reperti tramite etichette e soprattutto prima che qualsiasi personale anche autorizzato vi acceda per studi o rilievi. La rappresentazione fotografica non garantisce le dimensioni (alterazioni delle forme geometriche dovute alla prospettiva) e quindi la presenza della fotografia non esclude la necessità della rappresentazione manuale appena indicata. Le fotografie della scena del crimine devono includere ambienti interni ed esterni al fine di consentire, assieme alle misure effettuate, una valida ricostruzione visiva e geometrica.

Raccolta, identificazione e preservazione dei reperti: ogni reperto deve essere individuato e raccolto secondo le vigenti procedure al fine di poterne ammettere l'utilizzo in dibattimento.

Le attività di descrizione della scena del crimine prendono generalmente il nome di rilievo descrittivo che consiste nella osservazione metodica, accurata ed approfondita dell'ambiente in cui si opera, procedendo dal generale al particolare, da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto, rilevando di ogni cosa, la posizione, la direzione, la forma, la dimensione, la materia, il colore ed ogni altra qualità che si ritiene utile ai fini della esatta definizione della cosa stessa (es. riferendoci ad un appartamento, si descriverà innanzitutto la disposizione dei vari ambienti, poi, alla descrizione delle singole stanze e così via).

Quando il reato si presenta particolarmente complesso, o per dinamica, per numero o dimensioni di ambienti interessati, si rende necessario il rilievo planimetrico, ossia la predisposizione della planimetria del luogo ove si è verificato l'evento delittuoso, avendo cura di orientarlo (indicandone i punti cardinali), di riportare sullo stesso gli oggetti essenziali che si presume possano avere qualche attinenza con il caso (il resto verrà completato dalle relative fotografie), nonché di indicare in un angolo del disegno, la scala, il luogo, la data, l'ora ed il nome di chi lo esegue (la scala indica il rapporto tra le lunghezze reali e quelle riprodotte sulla tavola), onde evitare la perdita di dati determinanti.

Tracce individuate, fotografate ed isolate dovrebbero essere repertate utilizzando appositi Kit per poi essere inviate ai laboratori scientifici per le analisi. Accade invece di vedere tracce repertate in modo improprio in involucri non adatti che rischiano di inquinare causandone il grave deterioramento (per es. macchie biologiche ammuffite e/o in decomposizione). Il prelievo dei residui delle polveri da sparo, ad esempio, a volte è trascurato o eseguito molto tempo dopo l'evento. In questa fase, inoltre, si può verificare che le disposizioni del codice di procedura penale in tema di non ripetibilità delle operazioni (in particolare gli art. 354 e 360 c.p.p.) non siano applicate in modo sufficientemente rigoroso. Tale quadro ha spinto il Ra.C.I.S. a frammentare, in qualità di presidente, il gruppo di lavoro internazionale "Scene of Crime", istituendo quattro sottogruppi di lavoro con i seguenti compiti:

- studio ed elaborazione delle relative metodiche sulla scena del Crimine;
- addestramento del personale addetto al sopralluogo e al repertamento;
- confezione e adozione di Kit idonei al repertamento;
- controlli di qualità.

Un cenno inevitabile deve essere fatto in relazione alle scene del crimine risultanti dall'azione di esplosivi per le quali il sopralluogo è di maggiore complessità e richiede figure specializzate. Lo scopo in questo caso è capire cosa sia successo in quali passi successivi, raccogliendone le evidenze. Anche in questo caso è importante isolare la scena del crimine e talvolta è necessario creare un campo base nelle vicinanze in quanto le operazioni di repertamento possono perdurare per giorni. I tecnici specialisti devono fare attenzione anche e soprattutto alla presenza di eventuali ordigni inesplosi per i quali è richiesta la presenza degli artificieri.

### *Il Codice di Procedura Penale*

Il codice di procedura penale non parla mai di sopralluogo, ma non v'è dubbio che quando le norme parlano di ispezione di luoghi e di cose esse si riferiscono alla medesima attività

L'art. 244 c.p.p. stabilisce, al secondo comma, che a poter disporre rilievi segnaletici, descrittivi, fotografici ed ogni altra operazione tecnica relativa alle indagini di sopralluogo sia l'autorità giudiziaria. I titolari di tale potere sono indicati quindi con un nome collettivo: "l'autorità giudiziaria". Sciogliamo questo riferimento: fino all'imputazione provvede il pubblico ministero eventualmente delegando ufficiali di polizia giudiziaria, escluse le ispezioni personali: art. 354 III° comma e 370 I° comma; poi, fino all'accusa (art.429), il giudice dell'udienza preliminare, mai ex officio (è organo passivo, sul piano istruttorio: può soltanto indicare "temi nuovi e incompleti", stimolando le parti a "ulteriori informazioni"); formulata l'accusa, è competente il giudice del dibattimento, su richiesta o, a prove acquisite, anche d'ufficio (art.507). "L'art. 244 I° comma contempla un decreto motivato, alludendo alle ispezioni eseguite dal pubblico ministero indagante: ma nel processo le dispone chi giudica e l'ordinanza sembra la forma naturale".

L'ispezione locale e sulle cose è regolata dall'art. 246 c.p.p.; la protezione costituzionale offerta al domicilio dall'art. 14 Cost. sembra adeguatamente rafforzata dalla previsione della consegna di copia del provvedimento alla persona che ha la disponibilità del luogo se presente.

Le indagini di sopralluogo però non sono solamente quelle comprese nell'attività "ispettiva" dell'autorità giudiziaria, ma anche quelle espletate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art.354, secondo comma che così recita: "Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi... si disperdano o comunque si modificano e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose...". Indagini di sopralluogo sono anche quelle effettuate dagli ausiliari di polizia giudiziaria, o dai consulenti tecnici nominati dal pubblico ministero o dal difensore di una delle parti impegnate nel processo penale, oppure dai periti nominati dal magistrato giudicante.

L'art. 348 c.p.p. al quarto comma: "La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee...".

Analogamente il pubblico ministero, qualora debba procedere ad un "operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti..." (art.359 primo comma). L'art. 360 "Accertamenti irripetibili" da alla persona indagata "la facoltà di nominare consulenti tecnici".

In base all'art. 220 la perizia è possibile "quando occorre svolgere indagini...che richiedono specifiche competenze tecniche..."; tra le indagini del perito nominato dal giudice possono rientrare indagini di sopralluogo, anche se la cosa è alquanto rara poiché non vi è più quell'immediatezza tra commissione del reato e attività di indagine. Come si inserisce l'indagine tecnica di sopralluogo nel sistema probatorio delineato dal codice?

Il legislatore ha introdotto una distinzione (mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova) che ha un duplice fondamento, logico e tecnico-operativo. I mezzi di prova, trattati nel titolo II del libro III, (esame dei testimoni e delle parti, confronti, riconoscimenti, esperimenti giudiziali, perizia, documenti) si caratterizzano per l'attitudine ad offrire al giudice risultanze probatorie direttamente utilizzabili in sede di decisione. Al contrario, i mezzi di ricerca della prova, trattati nel titolo III del libro III, (ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni) non sono di per sé fonte di convincimento, ma rendono possibile acquisire cose materiali, tracce o dichiarazioni dotate di attitudine probatoria.

Dal punto di vista tecnico processuale, i mezzi di ricerca della prova si caratterizzano altresì in quanto, mirando a far penetrare nel processo elementi che preesistono all'indagine giudiziaria, si basano sul fattore sorpresa e non consentono perciò, per la loro stessa natura, il preventivo avviso ai difensori quando sono compiuti nella fase delle indagini. La prova è in questi casi preconstituita, non deve essere perciò formata in processo. La cura del legislatore cade qui sui modi di ricerca e di acquisizione e non sulle modalità di assunzione come per i mezzi di prova.

Il sopralluogo è dunque un mezzo di ricerca della prova perché rende possibile l'acquisizione di cose o tracce dotate di attitudine probatoria e costituite prima del processo. La sua "natura" di mezzo di ricerca della prova non varia anche qualora costituisca parte integrante di una perizia che è, come visto, un mezzo di prova.

La perizia differisce sostanzialmente dal sopralluogo che è un atto ispettivo mirante a descrivere il più fedelmente possibile la scena di un delitto; il sopralluogo è una serie di atti limitata a rendere obiettiva una situazione di fatto, senza alcun giudizio tecnico sulle cause: è un accertamento statico. La perizia, invece, è un accertamento di carattere dinamico che esprime giudizi valutativi il più possibile precisi e coerenti in risposta a specifici quesiti posti dal magistrato. Il giudice non è vincolato dai giudizi valutativi espressi dal perito, ma non può

certamente ignorare gli elementi oggettivi costituiti da cose o tracce raccolti dal perito durante l'attività di sopralluogo. Ciò dimostra che il sopralluogo è anche in questo caso un mezzo di ricerca della prova, perché comunque rende possibile l'acquisizione di cose o di tracce con attitudine probatoria. La documentazione del sopralluogo, essendo normalmente relativa ad atti irripetibili, entra a far parte del fascicolo per il dibattimento (art.43 1 lett. b).